

Vodafone si adegua alla Delibera AGCOM n. 347/18/CONS sugli indennizzi automatici

Simone Nicolosi 7 novembre 2018 [Scrivi il primo commento](#)

[Facebook 4](#)

[WhatsApp](#)

[Twitter 0](#)

[Telegram](#)

Vodafone ha inserito sul suo sito ufficiale una **comunicazione** che informa del recepimento di una **delibera AGCOM** in materia di **indennizzi automatici da riconoscere ai consumatori** in caso di **controversie** relative, ad esempio, ai ritardi nell'attivazione o nel trasloco dei servizi di rete fissa.



Si tratta della **Delibera AGCOM n. 347/18/CONS** risalente al mese di Luglio 2018, con cui sono state modificate **le regole in materia di indennizzi** che gli operatori di telecomunicazioni devono riconoscere ai propri utenti **in caso di controversie**.

Come riportato da MondoMobileWeb, Wind Tre aveva già provveduto il mese scorso ad avvisare i suoi clienti con un analogo comunicato.

Dunque, **Vodafone**, con questa comunicazione presente nella sezione “**Vodafone informa**” del sito web, in ottemperanza a quanto contenuto **nell’Allegato A** della suddetta delibera dell’AGCOM, informa i propri utenti che nei casi di:

- **ritardo nella attivazione del servizio e nel trasloco dell’utenza, imputabili a Vodafone;**
- **sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi mobili, fissi o di accesso ad internet da postazione fissa o Vodafone TV** (in mancanza dei presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso).

Vodafone **corrisponderà un indennizzo automatico, previa segnalazione del cliente**, in fattura o sul credito telefonico, che sarà pari a:

- **7,50 al giorno** per ogni giorno di ritardo o sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi;
- **2,50 euro**, fino ad un massimo di 300 euro, per ciascun servizio accessorio;
- **1 euro**, fino ad un massimo di 100 euro, per ciascun servizio gratuito.

Vodafone informa inoltre che gli indennizzi automatici subiscono **un aumento di un terzo** del loro valore nel caso di **servizio Internet su banda ultralarga**, mentre **del doppio** se il disservizio riguarda **utenze business**, oggetto di contratto per adesione.

Per quanto riguarda gli indennizzi per **gli altri tipi di disservizio**, questi sono disciplinati e possono essere richiesti nelle forme indicate previste dalla **Carta del Cliente**.